

STATUTO

ACCADEMIA MUSICALE "NUCCIO FIORDA" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA DEL SANNIO IS
PIAZZALE ANTONIO FIORANTE .

Numero REA: IS - 20483

Codice fiscale: 00241700947

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, approvando il	
	nuovo testo contenente tutte le modifiche proposte dal	
	Presidente, tra cui le più rilevanti relative a:	
	denominazione, sede sociale, alla durata, al richiamo alla	
	mutualità prevalente, all'oggetto sociale, ai limiti alle	
	attività esercitabili dalla società, alle modalità di	
	ammissione dei soci, alle norme sull'esclusione, sul recesso	
	e sulla liquidazione delle quote; alla devoluzione degli	
	avanzi netti di gestione, al funzionamento dell'assemblea,	
	alle norme in materia di amministrazione, all'organo di	
	controllo;	
	B) - Di approvare conseguentemente il nuovo testo di statuto,	
	che si compone di n. 68 (sessantotto) articoli, che assumerà	
	il seguente tenore letterale:	
	<i>"Statuto</i>	
	<i>della cooperativa sociale ACCADEMIA MUSICALE "Nuccio Fiorda"</i>	
	<i>TITOLO I</i>	
	<i>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</i>	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	<i>1.1 È costituita, ai sensi della legge 381/91, la società cooperativa</i>	
	<i>denominata "ACCADEMIA MUSICALE "Nuccio Fiorda" - Società</i>	
	<i>Cooperativa Sociale" che potrà essere ad ogni effetto di legge</i>	
	<i>anche indicata con la denominazione "ACCADEMIA MUSICALE</i>	
	<i>"Nuccio Fiorda" - cooperativa sociale a responsabilità limitata".</i>	
	<i>1.2 La società ha sede nel Comune di CIVITANOVA DEL SANNIO</i>	

	<i>(IS) – p.le A.Fiorante n. 1.</i>	
	<i>1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere</i>	
	<i>unità locali, uffici, magazzini e rappresentanze, di trasferire la sede</i>	
	<i>sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2.</i>	
	<i>La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed</i>	
	<i>ai suoi organismi periferici e territoriali.</i>	
	Art. 2 - Durata	
	<i>2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere</i>	
	<i>prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.</i>	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	<i>3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della</i>	
	<i>mutualità senza fini di speculazione privata.</i>	
	<i>3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/91, non</i>	
	<i>ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della</i>	
	<i>comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei</i>	
	<i>cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole,</i>	
	<i>industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento</i>	
	<i>lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1</i>	
	<i>della legge 381/91.</i>	
	<i>3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità</i>	
	<i>d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro</i>	
	<i>condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in</i>	
	<i>forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo</i>	

	<i>mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto</i>	
	<i>associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.</i>	
	<i>3.4 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.</i>	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	<i>La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della</i>	
	<i>comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei</i>	
	<i>cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via</i>	
	<i>prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone,</i>	
	<i>come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni</i>	
	<i>ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini</i>	
	<i>speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando</i>	
	<i>continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni</i>	
	<i>economiche, sociali e professionali.</i>	
	<i>In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o</i>	
	<i>temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:</i>	
	<i>1) l'offerta di un qualificato servizio di assistenza (anche domiciliare),</i>	
	<i>di educazione e di formazione, rivolto alle diverse fasce d'età</i>	
	<i>(dall'infanzia alla terza età) ed articolato secondo le differenziate</i>	
	<i>esigenze dell'utenza, anche con riferimento alla MUSICOTERAPIA;</i>	
	<i>2) la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture</i>	
	<i>scolastiche, nidi d'infanzia e simili, ludoteche per bambini, attività</i>	
	<i>socio-culturali, formative ed educative in genere;</i>	
	<i>3) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività</i>	
	<i>socio-culturali di tipo musicale (ivi compresi: festivals, rassegne,</i>	
	<i>concerti, concorsi, corsi di formazione e di perfezionamento),</i>	

	<i>umanistico, religioso, artistico, scientifico e ricreativo;</i>	
	<i>4) la gestione di attività editoriali, librerie, pubblicistiche e relative ad</i>	
	<i>articoli annessi, fatte salve in ogni caso le limitazioni di legge;</i>	
	<i>5) la produzione, la gestione e la commercializzazione di opere</i>	
	<i>audiovisive in genere;</i>	
	<i>6) la promozione, l'esecuzione e la pubblicazione di indagini, studi e</i>	
	<i>ricerche, specie psico-pedagogiche e socio-economiche.</i>	
	<i>La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà</i>	
	<i>svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra</i>	
	<i>elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le</i>	
	<i>operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e</i>	
	<i>finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o</i>	
	<i>comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi</i>	
	<i>nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non</i>	
	<i>limitativa:</i>	
	<i>1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite</i>	
	<i>dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività</i>	
	<i>analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;</i>	
	<i>2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici,</i>	
	<i>consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli</i>	
	<i>approvvigionamenti ed il credito;</i>	
	<i>3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;</i>	
	<i>4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione</i>	
	<i>o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di</i>	
	<i>programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o</i>	

	<i>all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e</i>	
	<i>partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;</i>	
	<i>5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito</i>	
	<i>regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed</i>	
	<i>effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto</i>	
	<i>sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71,</i>	
	<i>dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla</i>	
	<i>delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed</i>	
	<i>applicative.</i>	
	<i>A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si</i>	
	<i>avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.</i>	
	<i>4.1 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici</i>	
	<i>necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la</i>	
	<i>costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la</i>	
	<i>ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di</i>	
	<i>procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o</i>	
	<i>all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59</i>	
	<i>ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,</i>	
	<i>emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere</i>	
	<i>partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non</i>	
	<i>di collocamento sul mercato.</i>	
	<i>4.2 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al</i>	
	<i>raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati</i>	
	<i>dalla legge e dai regolamenti.. Le modalità di svolgimento di tale</i>	
	<i>attività sono definite con apposito Regolamento approvato</i>	

	dall'assemblea sociale	
	4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545-septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla	
	legge n. 381/91;	
	c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.	
	5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e	
	le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con	
	l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in	
	proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	

	<i>territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata</i>	
	<i>dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione</i>	
	<i>di conflitto con essa.</i>	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori	
	<i>6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla</i>	
	<i>legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei</i>	
	<i>requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione</i>	
	<i>dell'interesse:</i>	
	<i>a) alla loro formazione professionale;</i>	
	<i>b) al loro inserimento nell'impresa.</i>	
	<i>6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso</i>	
	<i>superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.</i>	
	<i>6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo</i>	
	<i>amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro</i>	
	<i>che debbano completare o integrare la loro formazione professionale</i>	
	<i>in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in</i>	
	<i>coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.</i>	
	<i>6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo</i>	
	<i>amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro</i>	
	<i>che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al</i>	
	<i>raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le</i>	
	<i>strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.</i>	
	<i>6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in</i>	
	<i>conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:</i>	
	<i>1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del</i>	

	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.	
	35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	<i>speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del</i>	
	<i>presente statuto:</i>	
	<i>a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei</i>	
	<i>doveri inerenti la formazione.</i>	
	<i>b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:</i>	
	<i>l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario</i>	
	<i>del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale</i>	
	<i>collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento</i>	
	<i>agli standard produttivi.</i>	
	<i>Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla</i>	
	<i>speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo</i>	
	<i>anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione</i>	
	<i>per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.</i>	
	<i>6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che</i>	
	<i>spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla</i>	
	<i>speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza</i>	
	<i>del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo</i>	
	<i>che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del</i>	
	<i>presente statuto.</i>	
	<i>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata</i>	
	<i>all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei</i>	
	<i>soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,</i>	
	<i>entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare</i>	
	<i>all'interessato la deliberazione di esclusione.</i>	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	

	<i>7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare</i>	
	<i>all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se</i>	
	<i>trattasi di persona fisica:</i>	
	<i>a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e</i>	
	<i>luogo di nascita;</i>	
	<i>b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui</i>	
	<i>chiede di essere iscritto;</i>	
	<i>c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione</i>	
	<i>professionale, delle specifiche competenze possedute;</i>	
	<i>d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;</i>	
	<i>e) la dichiarazione di conoscere ed accettare</i>	
	<i>integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni</i>	
	<i>legalmente adottate dagli organi sociali;</i>	
	<i>7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto</i>	
	<i>nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la</i>	
	<i>domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:</i>	
	<i>a) la ragione sociale o la denominazione, la forma</i>	
	<i>giuridica e la sede legale;</i>	
	<i>b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato</i>	
	<i>la domanda;</i>	
	<i>c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.</i>	
	<i>7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri</i>	
	<i>documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio</i>	
	<i>identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.</i>	
	<i>7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui</i>	

	<i>al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non</i>	
	<i>discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività</i>	
	<i>economica svolta.</i>	
	<i>7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata</i>	
	<i>all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei</i>	
	<i>soci.</i>	
	<i>7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la</i>	
	<i>deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla</i>	
	<i>agli interessati.</i>	
	<i>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli</i>	
	<i>amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di</i>	
	<i>60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si</i>	
	<i>pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,</i>	
	<i>se non appositamente convocata, in occasione della successiva</i>	
	<i>convocazione.</i>	
	<i>7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota</i>	
	<i>integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni</i>	
	<i>assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.</i>	
	Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori	
	<i>8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto</i>	
	<i>denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni</i>	
	<i>nominative del valore di Euro cento (Euro 100,00).</i>	
	<i>8.2 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346</i>	
	<i>c.c.</i>	
	Art. 9 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione	

	<i>9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a</i>	
	<i>pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la</i>	
	<i>società senza l'autorizzazione degli amministratori.</i>	
	<i>9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni</i>	
	<i>deve darne comunicazione agli amministratori con lettera</i>	
	<i>raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni</i>	
	<i>previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata</i>	
	<i>esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.</i>	
	<i>9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve</i>	
	<i>essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della</i>	
	<i>richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria</i>	
	<i>partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci</i>	
	<i>l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.</i>	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	<i>10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo</i>	
	<i>statuto, i soci sono obbligati:</i>	
	<i>a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati</i>	
	<i>dall'organo amministrativo:</i>	
	<i>- del capitale sottoscritto;</i>	
	<i>- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle</i>	
	<i>spese di istruttoria della domanda di ammissione;</i>	
	<i>- dal sovrapprezzo eventualmente determinato</i>	
	<i>dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su</i>	
	<i>proposta degli amministratori;</i>	

	<i>b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e</i>	
	<i>delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi</i>	
	<i>sociali.</i>	
	<i>10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello</i>	
	<i>risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha</i>	
	<i>effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da</i>	
	<i>effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.</i>	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	<i>11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle</i>	
	<i>adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti</i>	
	<i>a proprie spese.</i>	
	<i>11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo</i>	
	<i>richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più</i>	
	<i>di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro</i>	
	<i>delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione</i>	
	<i>e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.</i>	
	<i>L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante,</i>	
	<i>eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.</i>	
	<i>11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata</i>	
	<i>esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni</i>	
	<i>contratte con la società.</i>	
	Art. 12 - Perdita della qualità di socio	
	<i>12.1 La qualità di socio si perde:</i>	
	<i>1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per</i>	
	<i>causa di morte, se il socio è persona fisica;</i>	

	2.	per recesso, esclusione, decadenza, fallimento,
		scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
		Art. 13 - Recesso del socio
		13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
	a)	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b)	che non si trovi più in grado di partecipare al
		raggiungimento degli scopi sociali.
	c)	il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di
		altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.
		13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata
		che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel
		Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
		l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per
		le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il
		recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro
		trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
		13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo
		di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che
		lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
		13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
		giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a
		norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se
		non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo
		deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni
		dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione

	<i>innanzi il tribunale.</i>	
	<i>13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla</i>	
	<i>comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.</i>	
	<i>Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha</i>	
	<i>effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi</i>	
	<i>prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.</i>	
	<i>Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,</i>	
	<i>far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del</i>	
	<i>provvedimento di accoglimento della domanda.</i>	
	<i>13.6 Il recesso non può essere parziale.</i>	
	Art. 14 - Esclusione	
	<i>14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,</i>	
	<i>oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:</i>	
	<i>a) che non sia più in grado di concorrere al</i>	
	<i>raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i</i>	
	<i>requisiti richiesti per l'ammissione;</i>	
	<i>b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica</i>	
	<i>con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora</i>	
	<i>incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro</i>	
	<i>previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno</i>	
	<i>redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio</i>	
	<i>volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la</i>	
	<i>cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;</i>	
	<i>c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni</i>	
	<i>che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che</i>	

	<i>ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-razioni</i>	
	<i>adottate dagli organi sociali;</i>	
	<i>d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti</i>	
	<i>sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà</i>	
	<i>dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non</i>	
	<i>superiore a 60 giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte</i>	
	<i>dell'organo amministrativo con termine di almeno 10 giorni, non</i>	
	<i>adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai</i>	
	<i>pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;</i>	
	<i>e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con</i>	
	<i>la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o</i>	
	<i>pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.</i>	
	<i>Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di</i>	
	<i>lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.</i>	
	<i>14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre</i>	
	<i>opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla</i>	
	<i>comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina</i>	
	<i>anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.</i>	
	<i>14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,</i>	
	<i>da farsi a cura degli amministratori.</i>	
	<i>14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei</i>	
	<i>soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro</i>	
	<i>partecipazione alla compagine, e precisamente:</i>	
	<i>- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi</i>	
	<i>della cooperativa;</i>	

	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il	
	programma educativo e formativo determinato al momento della loro	
	ammissione a soci dal Consiglio di amministrazione.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del	
	presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata	
	al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	

	<i>16.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente</i>	
	<i>statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella</i>	
	<i>partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre</i>	
	<i>mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del</i>	
	<i>legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui</i>	
	<i>al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza</i>	
	<i>dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le</i>	
	<i>modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal</i>	
	<i>presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi</i>	
	<i>previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia</i>	
	<i>richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso</i>	
	<i>avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.</i>	
	<i>16.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale</i>	
	<i>più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in</i>	
	<i>precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito)</i>	
	<i>agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del</i>	
	<i>dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al</i>	
	<i>momento del subentro in società in luogo della partecipazione del</i>	
	<i>dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte</i>	
	<i>per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali</i>	
	<i>spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che</i>	
	<i>spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente</i>	
	<i>statuto.</i>	
	Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	

	<i>17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore</i>	
	<i>dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove</i>	
	<i>questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di</i>	
	<i>approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del</i>	
	<i>rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le</i>	
	<i>quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà</i>	
	<i>devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva</i>	
	<i>legale.</i>	
	<i>17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d)</i>	
	<i>ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale</i>	
	<i>penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al</i>	
	<i>rimborso della partecipazione calcolata come sopra.</i>	
	<i>17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso</i>	
	<i>delle azioni e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione</i>	
	<i>mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da</i>	
	<i>penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni</i>	
	<i>e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui</i>	
	<i>all'art. 1243 c.c..</i>	
	<i>17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso</i>	
	<i>questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno</i>	
	<i>dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.</i>	
	<i>17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si</i>	
	<i>manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato</i>	
	<i>verso questa nei limiti di quanto ricevuto.</i>	
	<i>Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la</i>	

	<i>società gli eredi del socio defunto.</i>	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 - Requisiti, domanda di ammissione e obblighi	
	<i>18.1. Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/91, possono essere ammessi come</i>	
	<i>soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro</i>	
	<i>opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al</i>	
	<i>raggiungimento degli scopi sociali della medesima.</i>	
	<i>18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero</i>	
	<i>complessivo dei soci.</i>	
	<i>18.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della</i>	
	<i>cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:</i>	
	- <i>nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;</i>	
	- <i>indicazione della propria attività di lavoro;</i>	
	- <i>dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai</i>	
	<i>regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli</i>	
	<i>organi sociali;</i>	
	- <i>numero delle azioni che intendono sottoscrivere;</i>	
	- <i>precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a</i>	
	<i>titolo gratuito, per la cooperativa.</i>	
	<i>18.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione</i>	
	<i>nell'apposita sezione del libro dei soci.</i>	
	<i>18.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere</i>	
	<i>coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi</i>	

	<i>dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi</i>	
	<i>prestata.</i>	
	<i>18.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10;</i>	
	<i>l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla</i>	
	<i>disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la</i>	
	<i>medesima, così come previsto dal regolamento interno.</i>	
	<i>18.7 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,</i>	
	<i>dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un</i>	
	<i>termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato</i>	
	<i>escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente</i>	
	<i>art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto</i>	
	<i>sociale.</i>	
	<i>18.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la</i>	
	<i>cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si</i>	
	<i>verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.</i>	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - Disciplina di riferimento	
	Art. 19 - Norme applicabili	
	<i>19.1 Oltre ai soci cooperatori e ai soci volontari , possono essere</i>	
	<i>ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.</i>	
	<i>19.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati</i>	
	<i>dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di</i>	
	<i>partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.</i>	
	<i>59.</i>	

	<i>19.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai</i>	
	<i>soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei</i>	
	<i>soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del</i>	
	<i>rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di</i>	
	<i>ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di</i>	
	<i>trasferimento.</i>	
	<i>Capo II - Soci sovventori</i>	
	Art. 20 - Requisiti, conferimento e azioni dei soci sovventori	
	<i>20.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione</i>	
	<i>dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la</i>	
	<i>ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 l. n.</i>	
	<i>59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la</i>	
	<i>realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori,</i>	
	<i>sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle</i>	
	<i>leggi vigenti.</i>	
	<i>20.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica</i>	
	<i>sezione del capitale sociale.</i>	
	<i>20.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura</i>	
	<i>o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del</i>	
	<i>valore di Euro 100,00.</i>	
	<i>Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad</i>	
	<i>una; tale limite non si applica tuttavia ai soci cooperatori.</i>	
	<i>20.4 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.</i>	
	<i>2346 c.c.</i>	
	Art. 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	

	<i>21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.</i>	
	<i>21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.</i>	
	<i>21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.</i>	
	Art. 22 - Deliberazione di emissione	
	<i>22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:</i>	
	<i>a) l'importo complessivo dell'emissione;</i>	
	<i>b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;</i>	
	<i>c) il termine minimo di durata del conferimento;</i>	
	<i>d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;</i>	

	e) <i>i diritti patrimoniali in caso di recesso.</i>	
	22.2 <i>La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che</i>	
	<i>vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei</i>	
	<i>titoli.</i>	
	Art. 23 - Recesso dei soci sovventori	
	23.1 <i>Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il</i>	
	<i>diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di</i>	
	<i>durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione</i>	
	<i>delle azioni a norma del precedente articolo.</i>	
	23.2 <i>Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i</i>	
	<i>requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i</i>	
	<i>soci cooperatori.</i>	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 24 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	24.1 <i>Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può</i>	
	<i>adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo</i>	
	<i>sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito</i>	
	<i>dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere</i>	
	<i>azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se</i>	
	<i>interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella</i>	
	<i>ripartizione degli utili.</i>	
	24.2 <i>L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di</i>	
	<i>partecipazione cooperativa, determina:</i>	
	- <i>l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei</i>	
	<i>limiti sopra indicati;</i>	

	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,0.	
	24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	24.6 All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	

	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 25 - Recesso	
	25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle	
	azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni	
	medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 26 - Strumenti finanziari partecipativi	
	26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della	
	cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti	
	finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92	
	e di cui ai precedenti Capi II e III.	
	Art. 27 - Conferimento e azioni dei soci finanziatori	
	27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono	
	imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della	
	cooperativa.	
	27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di Euro 100,00.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci	
	(10); tale limite non si applica tuttavia ai soci operatori.	
	27.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.	

2346 c.c.	
Art. 28 - Modalità di emissione delle azioni	
<i>28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.</i>	
<i>28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.</i>	
<i>28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.</i>	
Art. 29 - Diritti patrimoniali	
<i>29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il</i>	

	<i>privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea</i>	
	<i>decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.</i>	
	<i>29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori,</i>	
	<i>in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti</i>	
	<i>rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514</i>	
	<i>c.c.</i>	
	<i>29.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni</i>	
	<i>destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti</i>	
	<i>annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra</i>	
	<i>capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.</i>	
	<i>29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non</i>	
	<i>comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci</i>	
	<i>finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore</i>	
	<i>nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.</i>	
	<i>29.5 In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio</i>	
	<i>finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale</i>	
	<i>sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.</i>	
	<i>Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia</i>	
	<i>del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi</i>	
	<i>compresa la riserva da sovrapprezzo.</i>	
	Art. 30 - Recesso dei soci finanziatori	
	<i>30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il</i>	
	<i>diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un</i>	
	<i>anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi</i>	
	<i>restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione</i>	

	<i>delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire</i>	
	<i>un periodo maggiore.</i>	
	<i>30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni</i>	
	<i>dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e</i>	
	<i>seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla</i>	
	<i>quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la</i>	
	<i>riserva da sovrapprezzo.</i>	
	TITOLO VI	
	OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	
	NON PARTECIPATIVI	
	Art. 31 - Obbligazioni	
	<i>31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo</i>	
	<i>amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è</i>	
	<i>deliberata dall'assemblea straordinaria.</i>	
	<i>31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede</i>	
	<i>straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di</i>	
	<i>emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un</i>	
	<i>ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni</i>	
	<i>dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di</i>	
	<i>escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai</i>	
	<i>possessori di altre obbligazioni convertibili.</i>	
	<i>31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V</i>	
	<i>del Libro V del codice civile.</i>	
	Art. 32 - Strumenti finanziari non partecipativi	
	<i>32.1 La cooperativa, con delibera da assumersi da parte</i>	

	<i>dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari non</i>	
	<i>partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti</i>	
	<i>patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto</i>	
	<i>nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte</i>	
	<i>dei soci o di terzi anche di opera o servizi.</i>	
	<i>32.2 La delibera dell'assemblea straordinaria stabilirà le norme</i>	
	<i>statutarie che disciplinano:</i>	
	<i>a) il procedimento di emissione da parte dell'organo</i>	
	<i>amministrativo;</i>	
	<i>b) i diritti che tali strumenti conferiscono nonché le</i>	
	<i>condizioni di esercizio di tali diritti;</i>	
	<i>c) la legge di circolazione;</i>	
	<i>d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso</i>	
	<i>e) le eventuali condizioni di riscatto.</i>	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 33 - Elementi costitutivi	
	<i>33.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:</i>	
	<i>a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:</i>	
	<i>1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;</i>	
	<i>2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti</i>	
	<i>nel Fondo per il potenziamento aziendale;</i>	
	<i>3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di</i>	
	<i>partecipazione cooperativa;</i>	
	<i>4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;</i>	

	<i>b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui</i>	
	<i>all'art. 34.5, lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non</i>	
	<i>rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;</i>	
	<i>c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le</i>	
	<i>somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;</i>	
	<i>d) dalla riserva straordinaria;</i>	
	<i>e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori)</i>	
	<i>formate ai sensi dell'art. 29.3;</i>	
	<i>f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o</i>	
	<i>prevista per legge.</i>	
	<i>33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il</i>	
	<i>suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni</i>	
	<i>sottoscritte.</i>	
	<i>33.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera c), sono</i>	
	<i>indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i</i>	
	<i>soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo</i>	
	<i>scioglimento.</i>	
	Art. 34 - Bilancio di esercizio	
	<i>34.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)</i>	
	<i>dicembre di ogni anno.</i>	
	<i>34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo</i>	
	<i>provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di</i>	
	<i>bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per</i>	
	<i>l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,</i>	
	<i>ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,</i>	

	<i>oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed</i>	
	<i>all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella</i>	
	<i>relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota</i>	
	<i>integrativa al bilancio.</i>	
	<i>34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati</i>	
	<i>separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo</i>	
	<i>eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.</i>	
	<i>34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle</i>	
	<i>relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i</i>	
	<i>criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo</i>	
	<i>mutualistico.</i>	
	<i>34.5 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione</i>	
	<i>degli utili annuali destinandoli:</i>	
	<i>a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al</i>	
	<i>30%;</i>	
	<i>b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo</i>	
	<i>della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59,</i>	
	<i>nella misura prevista dalla legge medesima;</i>	
	<i>c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti</i>	
	<i>ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59;</i>	
	<i>d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale</i>	
	<i>effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al</i>	
	<i>limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti</i>	
	<i>mutualistici;</i>	
	<i>e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci</i>	

	<i>finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione</i>	
	<i>cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del</i>	
	<i>presente statuto;</i>	
	<i>f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi</i>	
	<i>di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.</i>	
	Art. 35 - Ristorni	
	<i>35.1 L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su</i>	
	<i>proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità</i>	
	<i>e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel</i>	
	<i>rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente</i>	
	<i>nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso,</i>	
	<i>l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore</i>	
	<i>all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato</i>	
	<i>esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito</i>	
	<i>dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).</i>	
	<i>35.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più</i>	
	<i>specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.</i>	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI	
	Art. 36 - Qualificazione e competenze	
	<i>36.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</i>	
	<i>36.2 L'assemblea ordinaria:</i>	
	<i>1) approva il bilancio e destina gli utili;</i>	
	<i>2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci</i>	
	<i>sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente</i>	

	<i>art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;</i>	
	<i>3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione</i>	
	<i>cooperativa;</i>	
	<i>4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei</i>	
	<i>possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di</i>	
	<i>attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state</i>	
	<i>emesse le azioni medesime;</i>	
	<i>5) procede alla nomina degli amministratori;</i>	
	<i>6) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del</i>	
	<i>presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto</i>	
	<i>deputato al controllo contabile;</i>	
	<i>7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli</i>	
	<i>amministratori ed ai sindaci;</i>	
	<i>8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei</i>	
	<i>sindaci;</i>	
	<i>9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori,</i>	
	<i>l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;</i>	
	<i>10) delibera sulle domande di ammissione non accolte</i>	
	<i>dagli amministratori;</i>	
	<i>11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a</i>	
	<i>ciascun socio;</i>	
	<i>12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua</i>	
	<i>competenza dalla legge e dal presente statuto.</i>	
	<i>36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</i>	
	<i>- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.</i>	

	<i>52.2 del presente statuto;</i>	
	- <i>la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri</i>	
	<i>dei liquidatori;</i>	
	- <i>le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal</i>	
	<i>presente statuto.</i>	
	<i>36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per</i>	
	<i>legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 52.2 del presente statuto,</i>	
	<i>non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che</i>	
	<i>mantiene il potere di deliberare in materia.</i>	
	Art. 37 - Convocazione dell'assemblea	
	<i>37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo</i>	
	<i>almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.</i>	
	<i>37.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che</i>	
	<i>l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione</i>	
	<i>di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei</i>	
	<i>voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione,</i>	
	<i>facendone domanda scritta agli amministratori.</i>	
	<i>In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza</i>	
	<i>ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.</i>	
	<i>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti</i>	
	<i>sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli</i>	
	<i>amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi</i>	
	<i>predisposta.</i>	
	<i>37.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la</i>	
	<i>società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.</i>	

	<i>37.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che</i>	
	<i>straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine</i>	
	<i>del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e</i>	
	<i>spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza con</i>	
	<i>lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a</i>	
	<i>fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a</i>	
	<i>mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve</i>	
	<i>essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o</i>	
	<i>allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal</i>	
	<i>socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione</i>	
	<i>debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza,</i>	
	<i>nonché l'elenco delle materie da trattare.</i>	
	Art. 38 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione	
	<i>38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di</i>	
	<i>seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda</i>	
	<i>convocazione andasse deserta.</i>	
	<i>38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono</i>	
	<i>svolgarsi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione</i>	
	<i>per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può</i>	
	<i>indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive</i>	
	<i>alla seconda.</i>	
	<i>38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il</i>	
	<i>medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</i>	
	Art. 39 - Assemblea totalitaria	
	<i>39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa</i>	

	<i>regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato</i>	
	<i>l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei</i>	
	<i>componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale</i>	
	<i>ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli</i>	
	<i>argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</i>	
	<i>39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data</i>	
	<i>tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti</i>	
	<i>dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</i>	
	Art. 40 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	
	<i>40.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente</i>	
	<i>costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei</i>	
	<i>voti dei soci aventi diritto al voto.</i>	
	<i>40.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente</i>	
	<i>costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati</i>	
	<i>aventi diritto al voto.</i>	
	<i>40.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore</i>	
	<i>convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o</i>	
	<i>rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.</i>	
	Art. 41 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	<i>41.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente</i>	
	<i>costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei</i>	
	<i>voti dei soci aventi diritto al voto.</i>	
	<i>41.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è</i>	
	<i>regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o</i>	
	<i>rappresentati aventi diritto al voto.</i>	

	<i>41.3 L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore</i>	
	<i>convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o</i>	
	<i>rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia,</i>	
	<i>quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul</i>	
	<i>cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della</i>	
	<i>società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della</i>	
	<i>maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.</i>	
	Art. 42 - Norme per il computo dei quorum	
	<i>42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del</i>	
	<i>quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.</i>	
	<i>42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo</i>	
	<i>svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in</i>	
	<i>seconda o ulteriore convocazione.</i>	
	<i>42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima</i>	
	<i>di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo</i>	
	<i>svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga</i>	
	<i>meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà</i>	
	<i>dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al</i>	
	<i>venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano</i>	
	<i>efficacia ai sensi di legge.</i>	
	<i>42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti</i>	
	<i>spettanti ai soci.</i>	
	Art. 43 - Diritto di voto	
	<i>43.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti</i>	
	<i>nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei</i>	

	<i>versamenti delle azioni sottoscritte.</i>	
	<i>43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,</i>	
	<i>qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste</i>	
	<i>le seguenti deroghe.</i>	
	<i>43.3 Ai soci operatori persone giuridiche, è riconosciuto un voto</i>	
	<i>per ogni 1.000,00 Euro di capitale posseduto o un voto per ogni 5</i>	
	<i>soci o associati, fino ad un massimo di cinque.</i>	
	<i>43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato</i>	
	<i>riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un</i>	
	<i>numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.</i>	
	<i>I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti</i>	
	<i>spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna</i>	
	<i>assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti</i>	
	<i>dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la</i>	
	<i>misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato</i>	
	<i>dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per</i>	
	<i>legge e il numero di voti da essi portato.</i>	
	<i>43.5 Ai soci operatori non possono essere attribuiti più di due voti</i>	
	<i>in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.</i>	
	Art. 44 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
	<i>44.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci che, per</i>	
	<i>qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente</i>	
	<i>all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un</i>	
	<i>altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima</i>	
	<i>categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono</i>	

	<i>dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La</i>	
	<i>società acquisisce la delega agli atti sociali.</i>	
	<i>44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non</i>	
	<i>può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre</i>	
	<i>revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può</i>	
	<i>farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</i>	
	<i>44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale</i>	
	<i>rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In</i>	
	<i>alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o</i>	
	<i>collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla</i>	
	<i>delega.</i>	
	<i>44.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. Il socio</i>	
	<i>imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea</i>	
	<i>anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro</i>	
	<i>il secondo che collaborano all'impresa.</i>	
	<i>44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi</i>	
	<i>di controllo e amministrativo della società o di società controllate.</i>	
	Art. 45 - Presidente e segretario dell'assemblea	
	<i>45.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal</i>	
	<i>presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla</i>	
	<i>persona designata dagli intervenuti.</i>	
	<i>45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed</i>	
	<i>occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre</i>	
	<i>l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un</i>	
	<i>notaio.</i>	

	<i>45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare</i>	
	<i>costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei</i>	
	<i>presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e</i>	
	<i>proclamare i risultati delle votazioni.</i>	
	<i>45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,</i>	
	<i>l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del</i>	
	<i>giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che</i>	
	<i>possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta</i>	
	<i>degli aventi diritto al voto.</i>	
	<i>45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei</i>	
	<i>tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di</i>	
	<i>deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente,</i>	
	<i>dal segretario o dal notaio.</i>	
	<i>45.6 Il verbale deve indicare:</i>	
	<i>a) la data dell'assemblea;</i>	
	<i>b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero</i>	
	<i>di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);</i>	
	<i>c) le modalità e i risultati delle votazioni;</i>	
	<i>d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano</i>	
	<i>votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;</i>	
	<i>e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle</i>	
	<i>loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</i>	
	Art. 46 - Procedimento assembleare e modalità di voto	
	<i>46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che</i>	
	<i>hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale</i>	

	<i>degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed</i>	
	<i>esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità</i>	
	<i>di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le</i>	
	<i>esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</i>	
	<i>46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un</i>	
	<i>socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà</i>	
	<i>normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa</i>	
	<i>deliberazione dell'assemblea.</i>	
	Art. 47 - Voto per corrispondenza	
	<i>47.1 È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato</i>	
	<i>come segue:</i>	
	<i>a) possono votare per corrispondenza i soci che ne</i>	
	<i>abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da</i>	
	<i>annotare sul libro soci;</i>	
	<i>b) l'organo sociale o il tribunale che convocano</i>	
	<i>l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per</i>	
	<i>corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per</i>	
	<i>corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei</i>	
	<i>confronti degli amministratori;</i>	
	<i>c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati</i>	
	<i>presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda</i>	
	<i>di voto;</i>	
	<i>d) il testo della delibera da approvare o delle diverse</i>	
	<i>proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente</i>	
	<i>nell'avviso di convocazione;</i>	

	e) se le schede di voto non sono allegate alla	
	comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione	
	deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed	
	ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	
	termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza	
	avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di	
	verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento della espressione del voto da parte dei	
	soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno	
	conservate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre	
	disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o	
	dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.	
	47.2 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da	
	quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	
	corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea.	
	Art. 48 - Annullamento delle deliberazioni assembleari	
	48.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai	
	soci assenti o dissenzianti, nei modi di legge.	
	48.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che	

	<i>rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.</i>	
	Art. 49 - Assemblee speciali	
	<i>49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di</i>	
	<i>voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:</i>	
	<i>1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea</i>	
	<i>della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;</i>	
	<i>2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 2526 c.c.;</i>	
	<i>3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni</i>	
	<i>di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;</i>	
	<i>4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario</i>	
	<i>alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti</i>	
	<i>finanziari e sul rendiconto relativo;</i>	
	<i>5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle</i>	
	<i>relative transazioni e rinunce;</i>	
	<i>6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna</i>	
	<i>categoria di strumenti finanziari.</i>	
	<i>49.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della</i>	
	<i>società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo</i>	
	<i>ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli</i>	
	<i>strumenti finanziari ne faccia richiesta.</i>	
	<i>49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle</i>	
	<i>deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi</i>	
	<i>comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la</i>	
	<i>società cooperativa.</i>	

	<i>49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui</i>	
	<i>all'art. 2421, numeri 1) e 3) c.c. e di ottenere estratti; ha altresì il</i>	
	<i>diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di</i>	
	<i>impugnarne le deliberazioni.</i>	
	TITOLO IX	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 50 - Composizione dell'organo amministrativo	
	<i>50.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni</i>	
	<i>dell'assemblea, da un amministratore unico o da a un Consiglio di</i>	
	<i>amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5</i>	
	<i>membri.</i>	
	<i>50.2 L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci operatori ovvero</i>	
	<i>tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.</i>	
	<i>50.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono</i>	
	<i>tale carica in più di 2 altre società di capitali, non tenendosi conto nel</i>	
	<i>computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa.</i>	
	<i>50.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo</i>	
	<i>superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata</i>	
	<i>per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro</i>	
	<i>carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i</i>	
	<i>diversi amministratori.</i>	
	<i>50.5 Gli amministratori sono rieleggibili.</i>	
	Art. 51 - Diritto di nomina dei soci finanziatori	
	<i>51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi</i>	

	<i>hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di</i>	
	<i>emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o</i>	
	<i>più amministratori.</i>	
	<i>51.2 In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto</i>	
	<i>di eleggere più di un terzo degli amministratori.</i>	
	<i>51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si</i>	
	<i>procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso</i>	
	<i>dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la</i>	
	<i>maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.4.</i>	
	Art. 52 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	<i>52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli</i>	
	<i>amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per</i>	
	<i>l'attuazione dell'oggetto sociale.</i>	
	<i>52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti</i>	
	<i>competenze:</i>	
	<i>a) l'istituzione e soppressione di unità locali, magazzini ed</i>	
	<i>uffici;</i>	
	<i>b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la</i>	
	<i>rappresentanza della società;</i>	
	<i>c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni</i>	
	<i>normative se previsto dalla legge;</i>	
	<i>d) il trasferimento della sede sociale all'interno dello</i>	
	<i>stesso comune;</i>	
	<i>e) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti</i>	
	<i>indicati dall'art. 2529 c.c.;</i>	

f)	<i>l'ammissione di nuovi soci;</i>	
g)	<i>le determinazioni in ordine al recesso dei soci;</i>	
h)	<i>l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;</i>	
i)	<i>la decisione in ordine all'esclusione dei soci;</i>	
j)	<i>le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.</i>	
	Art. 53 - Presidente del Consiglio di amministrazione	
	<i>53.1 Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza</i>	
	<i>successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente</i>	
	<i>e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</i>	
	<i>53.2 Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca il</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina</i>	
	<i>i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie</i>	
	<i>iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</i>	
	<i>53.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di</i>	
	<i>fuori dei suoi membri.</i>	
	Art. 54 - Organi delegati	
	<i>54.1 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie</i>	
	<i>attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato</i>	
	<i>esecutivo composto da alcuni suoi componenti.</i>	
	<i>54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati,</i>	
	<i>determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.</i>	
	<i>54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare</i>	
	<i>a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di</i>	
	<i>revocare in ogni tempo le deleghe.</i>	
	<i>54.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le</i>	

	<i>competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione,</i>	
	<i>recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui</i>	
	<i>rapporti mutualistici con i soci.</i>	
	<i>54.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di</i>	
	<i>amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con</i>	
	<i>cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione</i>	
	<i>e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di</i>	
	<i>maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla</i>	
	<i>società e dalle sue controllate.</i>	
	<i>54.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori,</i>	
	<i>determinandone i poteri.</i>	
	Art. 55 - Convocazioni e deliberazioni	
	<i>55.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il</i>	
	<i>presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta</i>	
	<i>scritta da uno dei suoi membri.</i>	
	<i>55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso</i>	
	<i>trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale</i>	
	<i>(se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto</i>	
	<i>ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la</i>	
	<i>riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</i>	
	<i>Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere</i>	
	<i>particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i</i>	
	<i>consiglieri che per i sindaci.</i>	
	<i>55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale</i>	

	<i>convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i</i>	
	<i>sindaci effettivi in carica (se nominati).</i>	
	<i>55.4 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la</i>	
	<i>presenza della maggioranza dei suoi membri.</i>	
	<i>55.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto</i>	
	<i>favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni</i>	
	<i>sono palesi.</i>	
	<i>A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad</i>	
	<i>una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a</i>	
	<i>cui afferisce il voto del presidente.</i>	
	<i>55.6 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal</i>	
	<i>presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli</i>	
	<i>intervenuti.</i>	
	<i>55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale</i>	
	<i>sottoscritto dal presidente e dal segretario.</i>	
	<i>55.8 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno</i>	
	<i>svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che</i>	
	<i>ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e</i>	
	<i>che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la</i>	
	<i>trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere</i>	
	<i>e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si</i>	
	<i>considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.</i>	
	Art. 56 - Integrazione del Consiglio	
	<i>56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più</i>	
	<i>amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione</i>	

	<i>approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre</i>	
	<i>costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto</i>	
	<i>costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla</i>	
	<i>successiva assemblea.</i>	
	<i>56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori</i>	
	<i>nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in</i>	
	<i>carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli</i>	
	<i>amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono</i>	
	<i>insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</i>	
	<i>56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea</i>	
	<i>per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere</i>	
	<i>convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere</i>	
	<i>nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.</i>	
	<i>56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce</i>	
	<i>causa di immediata decadenza dell'amministratore.</i>	
	Art. 57 - Compensi agli amministratori	
	<i>57.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli</i>	
	<i>amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.</i>	
	<i>57.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso</i>	
	<i>delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se</i>	
	<i>determinato dall'assemblea all'atto della nomina.</i>	
	<i>57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di</i>	
	<i>presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal</i>	
	<i>Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale</i>	
	<i>(se nominato).</i>	

	<i>57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la</i>	
	<i>remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di</i>	
	<i>particolari cariche.</i>	
	Art. 58 - Rappresentanza	
	<i>58.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico</i>	
	<i>o al presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei</i>	
	<i>poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.</i>	
	<i>58.2 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o</i>	
	<i>più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la</i>	
	<i>rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia</i>	
	<i>congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.</i>	
	TITOLO X	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 59 - Nomina e requisiti	
	<i>59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se</i>	
	<i>comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri</i>	
	<i>effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il</i>	
	<i>presidente del Collegio è nominato dalla stessa assemblea.</i>	
	<i>59.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni</i>	
	<i>destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina</i>	
	<i>di un membro del Collegio sindacale. In tale caso la nomina è</i>	
	<i>effettuata con le modalità previste dall'art. 51.3.</i>	
	<i>59.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere</i>	
	<i>i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la</i>	
	<i>immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il</i>	

	<i>sindaco supplente più anziano.</i>	
	<i>59.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data</i>	
	<i>dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al</i>	
	<i>terzo esercizio della carica.</i>	
	<i>59.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto</i>	
	<i>dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</i>	
	Art. 60 - Funzioni e poteri	
	<i>60.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello</i>	
	<i>statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in</i>	
	<i>particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,</i>	
	<i>amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto</i>	
	<i>funzionamento.</i>	
	<i>60.2 Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel</i>	
	<i>caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma c.c..</i>	
	<i>60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di</i>	
	<i>amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato</i>	
	<i>esecutivo.</i>	
	<i>60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di</i>	
	<i>esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista</i>	
	<i>dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il</i>	
	<i>perseguimento dello scopo mutualistico.</i>	
	<i>60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche</i>	
	<i>individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli</i>	
	<i>accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà</i>	
	<i>compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.</i>	

	<i>60.6 Il Collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le</i>	
	<i>responsabilità di cui alle norme di legge in materia.</i>	
	<i>60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle</i>	
	<i>riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli</i>	
	<i>intervenuti.</i>	
	<i>Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della</i>	
	<i>maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei</i>	
	<i>presenti.</i>	
	<i>60.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi</i>	
	<i>telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,</i>	
	<i>audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo</i>	
	<i>collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei</i>	
	<i>componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:</i>	
	<i>a) sia consentito al presidente del Collegio sindacale di</i>	
	<i>accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo</i>	
	<i>svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della</i>	
	<i>votazione;</i>	
	<i>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire</i>	
	<i>adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</i>	
	<i>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla</i>	
	<i>discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del</i>	
	<i>giorno.</i>	
	Art. 61 - Controllo contabile	
	<i>61.1 Il controllo contabile spetta al Collegio sindacale, salvo il caso in</i>	
	<i>cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea</i>	

	<i>ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una</i>	
	<i>società di revisione.</i>	
	<i>61.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio</i>	
	<i>sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il</i>	
	<i>corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per</i>	
	<i>l'intera durata dell'incarico.</i>	
	<i>61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data</i>	
	<i>dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al</i>	
	<i>terzo esercizio dell'incarico.</i>	
	<i>61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se</i>	
	<i>incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art.</i>	
	<i>2409-quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione,</i>	
	<i>le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della</i>	
	<i>medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.</i>	
	<i>61.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:</i>	
	<i>1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno</i>	
	<i>trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta</i>	
	<i>rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</i>	
	<i>2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il</i>	
	<i>bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture</i>	
	<i>contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme</i>	
	<i>che li disciplinano;</i>	
	<i>3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio</i>	
	<i>di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</i>	
	TITOLO XI	

	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO	
	DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 62 - Trattamento economico	
	<i>62.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.</i>	
	Art. 63 - Regolamenti	
	<i>63.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.</i>	
	<i>63.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.</i>	

	Art. 64 - Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale	
	64.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da	
	regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva,	
	secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le	
	associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni	
	sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa	
	può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di	
	ristorno, così come previsto dal precedente art. 35.	
	64.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea	
	ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove	
	si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti	
	economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare,	
	nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla	
	soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento	
	interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 65 - Scioglimento anticipato	
	65.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	

	<i>sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non</i>	
	<i>deliberi le opportune modifiche statutarie;</i>	
	<i>c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata</i>	
	<i>inattività dell'assemblea;</i>	
	<i>d) per la perdita del capitale sociale;</i>	
	<i>e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c.;</i>	
	<i>f) per deliberazione dell'assemblea.</i>	
	<i>65.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo</i>	
	<i>amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:</i>	
	<i>a) il numero dei liquidatori;</i>	
	<i>b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di</i>	
	<i>funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento</i>	
	<i>del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;</i>	
	<i>c) a chi spetta la rappresentanza della società;</i>	
	<i>d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;</i>	
	<i>e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.</i>	
	Art. 66 - Devoluzione patrimonio finale	
	<i>66.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale</i>	
	<i>risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:</i>	
	<i>- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori</i>	
	<i>di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale,</i>	
	<i>eventualmente rivalutato;</i>	
	<i>- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato</i>	
	<i>dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.</i>	
	<i>34.5, lett. c);</i>	

	-	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
		della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.
		TITOLO XIII
		DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
		Art. 67 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
		devoluzione
		67.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
		prevalenza nell'ambito della mutualità.
		Pertanto:
	a)	è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura
		superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
		di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b)	è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
		offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
		punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c)	è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d)	in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
		sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
		eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici
		per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
		67.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve
		indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di
		una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e
		lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di
		fatto osservati.

	Art. 68 - Rinvio	
	<i>68.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti</i>	
	<i>norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.</i>	
	<i>68.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente</i>	
	<i>la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si</i>	
	<i>applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."</i>	
	C) di autorizzare Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ad apportare allo statuto, quelle eventuali	
	modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste	
	dalle competenti Autorità.	
	Si procede quindi alla votazione per alzata di mano. Dopo	
	prova e controprova, l'ordine del giorno viene approvato	
	all'unanimità.	
	Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara	
	chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti primi venti.	
	Di quanto sopra faccio constare col presente atto, da me	
	scritto con sistema elettronico e letto al comparente, il	
	quale lo approva e lo sottoscrive e firma a margine degli	
	altri diciassette fogli con me notaio alle ore diciotto e	
	minuti primi quarantacinque. Consta di diciotto fogli scritti	
	su sessantanove facciate fin qui. Viene redatto in carta	
	libera ai sensi dell'art. 19, All. B del D.P.R. 26/10/72 n.	
	642.	
	Firmato:	
	Francesco SANTAGATA	